**PROPOSTE SEMPLIFICAZIONE DI INTERESSE DEI PICCOLI COMUNI**

**Centrali Uniche di Committenza**

Tutte le acquisizioni di lavori, beni e servizi, avviate dai Comuni non capoluogo di Provincia a decorrere dal 1 novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga agli obblighi di cui al comma 3bis dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono comunque fatte salve.

***Motivazione***

*L’emendamento ha la finalità di fare salve tutte le procedure di gara avviate nel periodo che va dal 1 novembre al 31 dicembre 2015 dai Comuni non capoluogo di Provincia, che non hanno concluso il complesso processo obbligatorio di aggregazione necessario per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, in vigore dal 1° novembre u.s.. E’ inoltre un emendamento indispensabile per tutti quei Comuni fino a 10.000 abitanti, nelle more dell’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016 che ripristina il limite dei 40.000 euro per gli acquisti cd in economia previsti dall’articolo 125 del codice dei Contratti.*

### Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti

“*20-bis*. All’art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole “è costituito dal quinto livello” è aggiunto il seguente periodo:

“Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello”.

**Motivazione**

*La norma propone l’adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l’attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un’articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche*.

### Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara

“*20-bis*. Dopo il comma 1 dell’art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza procedure di gara all’unico sportello bancario presente sul territorio comunale”.

***Motivazione***

*Nei comuni con meno di 5000 abitanti spesso vi è un solo sportello bancario. In tale evenienza, salvo servirsi di sportelli localizzati in altri Comuni più o meno limitrofi, la scelta dell’ente relativamente al servizio di tesoreria diventa obbligata e la gara un inutile procedimento formale*

### Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni montani fino a 5 mila abitanti

18-*bis*. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario..

**Motivazione**

*La presente proposta introduce una sospensione al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a favore dei piccoli comuni montani per le scadenze 2016- 2017.*

*I Comuni montani di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, nonché gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità connesse all’esigenza di amministrare territori comunali piuttosto ampi, montuosi, con scarsa densità abitativa, nei quali, alle problematiche connesse all’erogazione dei servizi istituzionali si aggiungono quelle derivanti dalle esigenze di difesa dei suoli e di sicurezza ambientale.*

*Le rate dei mutui in scadenza tra il 2016 e il 2017, vengono differite agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento, senza cumulare il pagamento di più annualità in un medesimo esercizio. Pertanto le rate in scadenza nel 2016 saranno poste in pagamento nel primo anno successivo alla scadenza dell’ammortamento del mutuo; le rate in scadenza nel 2017 nel secondo anno successivo.*

*Questa emendamento innova la legislazione vigente, ma prende spunto da una analoga misura introdotta dal legislatore a favore dei comuni e delle province colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015, art. 1 comma 503, legge 147/2013 art. 1 comma 356) e prima ancora con il decreto legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.*

* **Fusioni**

***Art…..***

All’articolo 35 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis

“I comuni che hanno concluso processi di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono tenuti al rispetto degli equilibri di cui al comma 2 dal quinto anno successivo a quello della realizzazione della fusione.”

***Motivazione***

*L’emendamento mira a mantenere il vigente sistema di incentivazione delle fusioni tra Comuni all’interno del nuovo quadro di equilibri finanziari determinato dalla sostituzione dei vincoli del patto di stabilità con i vincoli della legge 243/2012.*

*L’articolo 35 comma 2 della finanziaria abolisce i vincoli del patto e li sostituisce con l’equilibrio tra entrate e spese finali in coerenza con le previsioni della legge 243/2012.*

*Si viene a creare un nuovo quadro di equilibri finanziari all’interno del quale è necessario ricostruire il sistema di incentivazione delle fusioni.*

*La questione è essenziale se si vuole che il processo positivamente avviato realizzi nuovi risultati ed ha una grande rilevanza nello sviluppo delle fusioni già realizzate.*

*Lo studio di fattibilità che ha accompagnato i processi di fusione ha avuto nel piano delle opere pubbliche uno degli elementi che più hanno interessato le popolazioni.*

*Il piano delle opere pubbliche è stato uno degli elementi principali che hanno determinato il risultato dei referendum consultivi.*

*I piani sono stati fatti sulla base della vigente legislazione che non assoggettava i comuni che hanno realizzato fusioni dai vincoli del patto di stabilità.*

*Le amministrazioni hanno quindi programmato le opere avendo come riferimenti l’equilibrio della situazione corrente e la capacità di indebitamento.*

*Su questa base sono stati predisposti piani triennali di manutenzioni e nuove opere (per lo più strade ed edilizia scolastica) assolutamente coerenti con le prevedibili disponibilità finanziarie. Effettuata la fusione e effettuato il complesso e delicato lavoro di riorganizzazione degli uffici le amministrazioni si sono impegnate nella progettazione e nelle conseguenti procedure di gara. Il venir meno delle incentivazioni previste rende impossibile realizzare le opere programmate la cui realizzazione è stata in pratica sancita da un referendum.*

**PERSONALE**

* **Turn over del personale**

All’art. 16, il comma 9 è soppresso.

**Motivazione**

*Al comma 9 dell'art. 16 è previsto che per gli anni dal 2016 al 2018 i Comuni possano procedere ad un turn over pari al 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. Tale misura appare ingiustificata e particolarmente critica per i Comuni, in quanto impedisce agli stessi di dare seguito ad una programmazione dei fabbisogni strettamente connessa all’erogazione dei servizi alla cittadinanza, e azzera ogni possibile margine per attuare il ricambio generazionale, reso indispensabile in ragione dell’invecchiamento della popolazione lavorativa determinata proprio dalle politiche di contingentamento del turnover attuate negli ultimi anni. (sulla base dei dati del Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, nel 2013 – ultimi dati disponibili - solo il 12% dei dipendenti comunali ha meno di 40 anni, percentuale che scende al 2% per i dirigenti, mentre oltre il 60% ha più di 50 anni, percentuale che supera il 70% per i dirigenti).*

*Questo drastico restringimento della capacità assunzionale è peraltro in controtendenza rispetto alle scelte fatte solo un anno fa dal Governo e dal Parlamento con il decreto legge n. 90/2014 che, anticipando alcune misure urgenti per la riforma della PA, ha previsto l’ampliamento del turn over nei Comuni all’80% delle cessazioni già dal 2016, per arrivare al 100% a partire dal 2018.*

*Occorre inoltre ricordare in questa sede che i Comuni sono già di fronte ad un sostanziale blocco del regime delle assunzioni conseguente all'estremo ritardo con cui si sta dando attuazione al processo di mobilità del personale soprannumerario delle Città metropolitane e delle Province, blocco che si è protrae ormai per tutto il 2015.*

*La Legge di Stabilità per il 2016 non deve smentire l'impianto voluto dal legislatore con il decreto legge n. 90/2014.*

* **Misure di compensazione**

All’art. 16, comma 7, è aggiunto infine il seguente periodo: “Ai medesimi fini le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell’ente, certificati dall’organo di revisione; possono inoltre utilizzare il 100% dei risparmi derivanti dall’attuazione dell’art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11; possono altresì impiegare i risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse disponibili per le assunzioni di personale a tempo indeterminato.”

**Motivazione**

*La disposizione contenuta al comma 7 dell'art. 16 consente ai Comuni impegnati nell'attuazione di piani di recupero ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2014, la possibilità di ampliare le modalità di compensazione degli importi da recuperare. Tuttavia per rendere concretamente applicabile tale previsione, è necessario individuare ulteriori fattispecie ammesse a compensazione, quali ad esempio: l'utilizzo del 100% dei risparmi derivanti dall'adozione di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011; la temporanea rinuncia volontaria alle facoltà assunzionali; i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell’ente, certificati dagli organismi di controllo interno e asseverati dagli organi di revisione.*

**Rinnovo CCNL**

All’art. 27, comma 3, dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,” sono aggiunte le seguenti: “previa intesa in Conferenza unificata”.

**Motivazione**

*Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha conferito all’ARAN il mandato per avviare la trattativa sulla ridefinizione dei comparti di contrattazione, compiendo il primo passo concreto verso il rinnovo contrattuale, che dovrà superare il blocco che si protrae dal 2009.*

*L’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, prevede esplicitamente che le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. E’ pertanto indispensabile coinvolgere fin da subito l’ANCI nella determinazione delle risorse disponibili per i nuovi contratti, tenendo conto dell’impatto finanziario che tali incrementi contrattuali avranno sui bilanci dei Comuni.*

* **Pareggio di bilancio e regime delle spese di personale**

All’art. 35, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Ai fini della determinazione dei limiti per la spesa di personale, ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l’art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.”.

**Motivazione**

*Con l’art. 35 del DDL stabilità 2016 si raggiunge l'importante traguardo del superamento del patto di stabilità interno per i Comuni. Tuttavia l'art. 35, che disciplina questo passaggio, non contiene una previsione di coordinamento con la normativa vigente in materia di contenimento delle spese di personale, attualmente disciplinata in particolare dall'art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006. Tale normativa prevede un regime differenziato e più sostenibile per gli enti di minore dimensione demografica, non soggetti alle regole del patto di stabilità interno (Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti), che deve essere salvaguardato. E' indispensabile pertanto armonizzare la nuova disciplina del “pareggio di bilancio” dei Comuni con quella che regola il governo della spesa di personale.*

* **Ricollocazione del personale soprannumerario – regime assunzionale dei Comuni**

**Art. … (Ricollocazione del personale soprannumerario)**

“1. All’art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole “Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all’ANCI, all’UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.””

**Motivazione**

*La tempistica attuativa delle procedure di mobilità del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province, definita nel Decreto ministeriale del 14 settembre 2015, in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 423, della legge n. 190/2014, comporta che la concreta ricollocazione di detto personale avverrà concretamente solo nei primi mesi del 2016.*

*Inoltre il Decreto ministeriale ha stabilito che la ricollocazione del personale soprannumerario avvenga per ambiti provinciali o metropolitani.*

*In attuazione del successivo comma 424 della legge di stabilità 2015, sino a tale data si protrarrà il sostanziale blocco delle assunzioni nei Comuni e nelle Unioni con l’impossibilità di effettuare il turn over. Assume pertanto urgenza l’esigenza di ripristinare progressivamente l’ordinario regime del reclutamento di personale negli Enti locali situati in quegli ambiti metropolitani o provinciali nei quali la ricollocazione del personale soprannumerario sia completata.*

*L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le misure di contenimento della spesa di personale e quelle relative alla determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni.*

* **Misure di semplificazione in materia di spesa di personale**

**Art. … (Semplificazioni in materia di spesa di personale)**

“1. La lett. a) dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata.”

**Motivazione**

*La disciplina sul contenimento delle spese di personale negli Enti sottoposti al patto di stabilità interno ha trovato un punto di equilibrio con il decreto-legge n. 90/2014. Con tale provvedimento il legislatore ha reso più flessibili i margini per attuare politiche di gestione del personale nei Comuni e ha introdotto, inserendo il comma 557-quater nell’art. 1 della legge n. 296/2006, un parametro quantitativo stabile (valore medio del triennio 2011-2013) per ancorare il tetto alla spesa di personale, dopo circa un decennio di progressiva contrazione della spesa di personale indotta attraverso il contingentamento del turn-over.*

*A fronte di tale innovazione è necessario procedere ad una semplificazione e ad un riordino normativo eliminando alcune stratificazioni che generano difficoltà interpretative sia nella fase applicativa che in quella di controllo. Tale semplificazione è coerente con il disegno dispiegato del legislatore della Riforma introdotta con il decreto-legge n. 90/2014 e con l’esigenza di garantire i necessari spazi di autonomia organizzativa ai Comuni. Secondo il disposto dell’art. 1, comma 557, lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti soggetti al patto di stabilità assicurano il contenimento delle spese di personale, tra l’altro, attraverso la “a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”.*

*E’ necessario emendare tale inciso, in ragione dell’avvenuto complessivo ridisegno del regime assunzionale per gli Enti soggetti al patto di stabilità. In particolare l’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, sostituisce, sin dall’esercizio 2014, la disciplina pregressa, stabilendo, tra l’altro:*

* *l’espressa abrogazione dell’art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, che condizionava l’esercizio della capacità assunzionale alla quantificazione dell’incidenza di spesa di personale sulla spesa corrente;*
* *l’ampliamento progressivo delle capacità assunzionali dei Comuni (passando dal 40% al 60% dei cessati già dal 2014; all’80% dal 2016; al 100% dal 2018);*
* *l’immediata ri-espansione della capacità assunzionale al 100% dei cessati per gli Enti con una bassa incidenza di spesa di personale sulla spesa corrente (inferiore o pari al 25%);*
* *l’individuazione della media del triennio 2011-2013 come parametro quantitativo statico per definire il tetto alla spesa di personale (comma 557-quater).*

*Altresì, all’art. 11, comma 4-bis, dello stesso decreto-legge n. 90/2014, sono state riformulate le limitazioni finanziarie per il ricorso al lavoro flessibile.*

*L’urgenza di procedere all’armonizzazione della disposizione in commento deriva anche dall’esigenza di rimuovere una misura che limita le possibilità di ricollocazione presso i Comuni del personale soprannumerario delle Città metropolitane e delle Province.*

*L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell’art. 1, legge n. 296/2006.*

* **Misure di semplificazione in materia di spesa per il lavoro flessibile**

Aggiungere il seguente articolo:

**Art. … (Semplificazioni in materia di spesa per il lavoro flessibile)**

“1. All’articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122:

- al sesto periodo, le parole “in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono sostituite dalle seguenti: “in regola con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

- eliminare le parole : “Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”;”

**Motivazione**

*La modifica proposta è finalizzata a consentire agli Enti locali un maggiore margine di autonomia nel ricorso alle forme di lavoro flessibile, coerentemente con l’esigenza di garantire servizi ai cittadini. L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e richiamati nel periodo immediatamente precedente della medesima disposizione.*

* **Servizi educativi e scolastici degli enti locali**

Aggiungere il seguente articolo:

Art. … (Servizi educativi e scolastici degli enti locali)

“1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l’esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell’ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall’art. 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l’art. 4, comma 2-bis , del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. All’art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale.”

**Motivazione**

*L’emendamento ha l’obiettivo di definire una finestra temporale utile a risolvere sistematicamente le problematiche connesse alla reiterazione dei contratti di lavoro per il personale educativo e scolastico impiegato nei servizi gestiti dai Comuni, stante la circostanza che rimane aperta per i lavoratori la possibilità di adire il giudice del lavoro per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno. Con il presente emendamento si intende definire un percorso di progressiva immissione in ruolo del personale attualmente ancora utilizzato con contratto a termine, in coerenza con la norma introdotta nel decreto legge Enti Locali che consente, in deroga al blocco assunzionale previsto dalla legge di stabilità, il reclutamento a tempo indeterminato di educatori ed insegnanti, in modo da consentire l’allineamento con le regole nazionali e comunitarie sulla reiterazione dei contratti a termine, in linea con le indicazioni rese dal Ministro per la Semplificazione e PA con la Circolare n. 3/2015.*

*L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell’art. 1, legge n. 296/2006.*

*L’emendamento è invece destinato a generare risparmi, eliminando l’alea dei pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi.*

* **Violazione dell’indicatore dei tempi medi pagamento.**

**Art. … (Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento)**

“1. All’articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8:

* al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: “Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014”.
* aggiungere il seguente comma: “2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale”.

**Motivazione**

*La sanzione relativa al mancato rispetto dei limiti temporali per i pagamenti di debiti commerciali comporta il divieto assoluto di assunzione a qualsiasi titolo e pertanto coinvolge anche le assunzioni di personale temporaneo, che sono assolutamente necessarie per il mantenimento di adeguati livelli di servizio in relazione alle esigenze temporanee e stagionali.*

*La norma proposta permette di mitigare il divieto, fissando al 50% della spesa sostenuta per personale temporaneo nel 2014 il limite per le assunzioni temporanee del 2015 e del 2016 in caso di superamento dei limiti di pagamento delle fatture di cui all’art. 41, comma 2, del dl 66 del 2014.*

*Inoltre, stante l’esigenza di consentire la prosecuzione di alcuni servizi essenziali caratterizzati da esigenze di carattere stagionale, eccezionale o sostitutivo, esigenza già valutata e riscontrata dal legislatore nella norma vigente che disciplina il limite finanziario per il ricorso al lavoro flessibile (art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, secondo cui “gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale”), occorre prevedere l’esclusione della sanzione per violazione dell’indicatore dei tempi di pagamento per le predette assunzioni.*

*L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell’art. 1, legge n. 296/2006, oltre che gli specifici limiti per il ricorso al lavoro flessibile, stabiliti dall’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010.*

* **Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni**

**Art. … (Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni)**

“1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: “557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l’unione”. All’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte”. Il comma 31-quinquies dell’articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.”

**Motivazione**

*L’emendamento è finalizzato ad incentivare il ricorso alle gestioni associate di servizi e funzioni da parte dei Comuni, anche ai fini dell’attuazione delle specifiche disposizioni in materia di gestione associata in forma obbligatoria delle c.d. funzioni fondamentali. La disposizione attualmente contenuta nell’art. 1, comma 450, l. n. 190/2014, prevede che il conteggio unitario della spesa di personale costituisca un obbligo. Si ritiene che questa formulazione possa costituire un disincentivo alle gestioni associate. Si propone pertanto di riformulare la disposizione in termini di facoltà. Si propone inoltre di riarticolare in modo più appropriato la collocazione delle disposizioni relative al computo della spesa e di quelle relative alle capacità assunzionali.*

*L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006.*

**Contributo alle Unioni per il personale in aspettativa per motivi sindacali**

**Art…**

All’articolo 1 bis del Decreto legge 25 novembre 1996 n. 599, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5, dopo le parole “nonché alle IPAB” sono aggiunte le seguenti: “ed alle unioni di comuni”.”

***Motivazione***

*L’emendamento si rende indispensabile al fine di rendere coerente la normativa, ormai datata, in materia di contributi agli Enti locali per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali con il mutato quadro legislativo in materia di associazionismo, e a rimuovere un disincentivo economico al trasferimento del personale dei Comuni verso le Unioni.*

*Ad oggi infatti, i Comuni di minori dimensioni demografiche sono tenuti a gestire le funzioni fondamentali in maniera associata attraverso la costituzione di Unioni di Comuni; ovviamente, nel realizzare i percorsi associativi, i Comuni stanno trasferendo il proprio personale alle Unioni.*

*Si rende pertanto indispensabile inserire anche le Unioni di Comuni tra gli Enti destinatari dei rimborsi.*

*L’emendamento non determina oneri aggiuntivi e non necessita di coperture in quanto l’ammontare delle risorse destinato a tali rimborsi resta immutato, cambiando solo i soggetti destinatari degli stessi, ossia non più i Comuni ma le Unioni a cui il personale viene progressivamente trasferito dai Comuni stessi.*

## ULTERIORE PROPROSTA DI SEMPLIFICAZIONE

**Ricondurre tutti gli adempimenti ministeriali richiesti ai Comuni ed alle loro forme associative, ad un PORTALE UNICO PA ENTI LOCALI**, con modelli di comunicazione unificati.

Questa proposta eviterebbe di disperdere le già scarse risorse umane dei Piccoli Comuni in inutili e spesso complicati adempimenti.

In particolare, rispetto alla costituzione di un **PORTALE UNICO,** è auspicabile **l’unificazione delle comunicazioni e dei seguenti certificati, almeno di carattere contabile, in un unico documento** secondo uno schema predisposto dal Ministero dell'Interno: certificato del bilancio di previsione, certificato del conto consuntivo, relazione dei revisori alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo sul bilancio e sul rendiconto, relazione e conto del personale, comunicazione degli incarichi, quote di partecipazione societaria, censimento del personale.